

D.A. n.16/GAB del 12.02.2025

Oggetto: nomina della commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio presso la Ripartizione faunistico venatoria di Trapani.

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

L'Assessore

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la l.r.10 del 15.5.2000 *Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana*;
- Vista** la l.r.19 del 16.12.2008, "*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
- Visto** il D.P.Reg. 5 aprile 2022 n.9 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.16 dicembre 2008 n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016 n.3 pubblicato nella GURS parte I n.25 dell'1.6.2022;
- Vista** la l.r.33 dell'1 settembre 1997, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*", e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** l'art.28 della l.r.33/1997 che stabilisce le materie d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
- Visto** in particolare l'art.29 comma 2lett.b della l.r.33/1997 che stabilisce la composizione delle Commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio;
- Visto** l'art.43 comma 4 della l.r.33/1997, riguardante il rilascio dell'attestato d'idoneità per la vigilanza venatoria da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, previsto dal comma 4 art.27 della Legge 157/1992, previo superamento di apposito esame;
- Visto** l'art.43 comma 5 della l.r.33/1997 che prevede che le Commissioni provinciali di esami di abilitazione all'esercizio venatorio di cui al presente decreto, debitamente integrate da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento e da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione o da altro dirigente delegato dall'Ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio, sono, altresì, competenti ad accertare l'idoneità degli aspiranti alla qualifica di guardia venatoria volontaria;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 agosto 2024, n.419/area 1/S.G. con il quale il prof. ing. Salvatore Barbagallo è stato nominato Assessore regionale con preposizione all'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- Visto** il Decreto Assessoriale n.91/Gab dell'8.11.2024 che definisce i criteri per la presentazione delle istanze relative alla designazione dei componenti delle Commissioni di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, nonché i criteri di valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti componenti;
- Visto** l'elenco, su base provinciale, degli aspiranti componenti delle commissioni, trasmesso dal Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, a seguito dell'istruttoria tecnico-

amministrativa per la verifica della regolarità e ammissibilità della domanda di nomina, con nota 14086 del 05.02.2025;

Tenutoconto che la scelta dei candidati da nominare quali componenti della commissione di esami di abilitazione all'esercizio venatorio, ancorché improntata su selezione e sul possesso di requisiti specifici, riveste carattere fiduciario trattandosi di incarichi caratterizzati da un rapporto *"intuitu personae"*;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione e nomina dei componenti delle commissioni provinciali d'esami di abilitazione all'esercizio venatorio, decadute per scadenza dei termini;

Visto il comma 5 dell'art.29 della l.r.33/1997 il quale prevede che per il funzionamento della commissione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 6 della medesima legge, anche ai fini del pagamento del gettone di presenza;

DECRETA

Articolo 1. Presso la Ripartizione faunistico venatoria di Trapani è nominata la commissione di esami d'abilitazione all'esercizio venatorio che risulta in tal modo costituita:

Presidente: il Dirigente preposto alla Ripartizione faunistico venatoria, ove presente, oppure, in mancanza, il Dirigente dell'Ufficio Servizio per il Territorio.

Commissione d'esami all'esercizio venatorio - Ripartizione faunistico venatoria di TRAPANI		
materia	effettivo	supplente
legislazione venatoria	Giacomo Pipitone	Massimo Piacentino
zoologia applicata alla caccia	Saverio Pietro Fici	Giulia Giudice
armi e munizioni da caccia	Federico Cudia	Baldo Margiotta
tutela della natura	Agostino De Pasquale	Giuseppe Cuttone
norme di pronto soccorso	Carlo Mezzapelle	Giuseppe Maggio
cinologia	Nicola Todaro	Marco Mustari

Articolo 2. Le funzioni di Segretario della presente Commissione vengono svolte da un dipendente della Ripartizione faunistico venatoria di Trapani dell'Ufficio Servizio per il territorio, scelto dal Presidente della commissione.

Articolo 3. Al fine di accertare l'idoneità alla qualifica di guardia volontaria, la Commissione di cui all'articolo 1 è integrata da un dirigente tecnico del Corpo forestale della Regione, o da altro dirigente delegato dall'Ispettore ripartimentale delle foreste competente per territorio, e da un rappresentante segnalato dall'associazione organizzatrice del corso di formazione e/o aggiornamento a cui le aspiranti guardie volontarie hanno partecipato.

Articolo 4. In caso di assenza o impedimento il presidente della Commissione può essere sostituito da un suo delegato.

Articolo 5. In caso di assenza giustificata di un componente effettivo, la stessa dovrà essere comunicata in forma cartacea alla segreteria della Commissione con un preavviso di almeno tre (3) giorni, per dar modo di procedere in tempi utili alla convocazione del componente supplente. In caso di contemporanea assenza sia del componente effettivo che del supplente, le funzioni vengono svolte dal Presidente della commissione. In caso di assenza non giustificata di un componente per più di tre sedute, questi si riterrà automaticamente decaduto e il componente supplente della medesima materia assumerà le funzioni di componente effettivo e si dovrà procedere alla nomina di nuovo componente supplente tra coloro i quali hanno presentato regolare domanda a seguito dell'emanazione del D.A. n.91/Gab dell'8.11.2024.

Articolo 6. Alle spese relative al funzionamento della Commissione provvederà, mediante l'adozione di appositi atti di gestione il competente Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

- Articolo 7. Le Commissioni di esame di abilitazione all'esercizio venatorio hanno validità di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, a tutti gli effetti di legge, sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, con valore di notifica a tutti gli interessati.
- Articolo 8. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.
- Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ai sensi dell'art.68 della l.r.21 del 12.8.2014 e ss.mm.ii..

Palermo, lì 12.02.2025

L'Assessore
Salvatore Barbagallo